

Delibera n. 52/2023

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 24/2022 nei confronti di Moby S.p.A., prosecuzione ai sensi della delibera n. 6/2023. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi del decreto legislativo n. 129/2015, per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010. Archiviazione per la violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010.**

L'Autorità, nella sua riunione del 23 marzo 2023

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II (di seguito "Legge 689/81");

**VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART);

**VISTI** il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento (UE) n. 1177/2010) e, in particolare:

- l'articolo 18 ("trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate"), che dispone, al paragrafo 1, che: *"1. Quando prevede ragionevolmente che un servizio passeggeri subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal terminale portuale superiore a novanta minuti il vettore offre immediatamente al passeggero la scelta tra: a) il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento; b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile"*;
- l'articolo 24 ("Reclami") che prevede, al paragrafo 2, che: *"2. Qualora un passeggero che rientra nell'ambito del presente regolamento desidera presentare un reclamo al vettore o all'operatore del terminale, lo trasmette entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore o l'operatore del terminale notifica al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente non supera i due mesi dal ricevimento di un reclamo"*;

**VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del citato Regolamento (UE) 1177/2010 (di seguito anche: d.lgs. n. 129/2015) e, in particolare:

- l'articolo 12 ("Obbligo di trasporto alternativo o rimborso"), ai sensi del quale: *"[i]l vettore che viola l'obbligo previsto dall'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 15.000,00"*;
- l'articolo 16 ("Reclami"), comma 2, ai sensi del quale: *"[i]l vettore e l'operatore del terminale che non notificano al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non forniscono una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500"*;

**VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;

**VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010 (di seguito: Regolamento sanzionatorio), adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015, e successive modificazioni;

**VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: linee guida);

**VISTO** il reclamo di prima istanza presentato dal sig. [...omissis...] (di seguito: il reclamante) a Moby S.p.A. (di seguito: Moby), in data 8 agosto 2021 per un viaggio da Genova a Olbia, con partenza programmata alle ore 21:15 del 4 agosto 2021, con il quale lo stesso ha lamentato, in relazione alla cancellazione di tale viaggio di aver ricevuto, quando si trovava già in porto *"un sms che comunica: la nave Genova-Olbia delle 21:15 non sarebbe partita e sarei stato dirottato su altra nave quella delle 21:30 sempre per Olbia e senza cabina. Mentre ero in piazzola mi viene garantito dal personale che la cabina ci sarebbe stata e che la partenza sarebbe stata rimandata di poco. Al momento dell'imbarco vengo dirottato non sulla nave olbia-genova delle 21:30 che era già piena ma su quella delle 21:30 per Porto Torres. Mi trovo obbligato a fare un'altra tratta allungando il mio percorso in macchina di 100Km. Sulla nave non ho avuto né cabina né poltrona. Ho dovuto dormire per terra"* e ha richiesto un rimborso, tra l'altro, per il disagio subito e per le spese aggiuntive sostenute. Detto reclamo, per il quale è stato rilasciato da Moby il codice 11986, risulta inoltrato nuovamente alla Società in data 22 ottobre 2021;

**VISTO** il reclamo presentato all'Autorità in data 22 ottobre 2021, prot. ART 16632/2021, e i relativi allegati, con cui il reclamante, in relazione al medesimo viaggio, ha riferito, tra l'altro: (i) di essere stato informato, tramite sms il giorno 4 agosto 2021, quando si trovava già presso il porto di Genova, della cancellazione della partenza; (ii) di aver ricevuto informazioni discordanti sulla sua effettiva partenza, inizialmente confermata per Olbia, con altra nave Moby, alle ore 21:30, ma in seguito tale opzione

non è risultata praticabile; (iii) di essere stato dirottato verso una nave di un diverso vettore con destinazione Porto Torres, senza la cabina prenotata; (iv) che le poltrone assegnate erano piene e di aver dovuto viaggiare appoggiandosi a terra; (v) di aver presentato reclamo a Moby, chiedendo rimborso per il disagio subito e per le spese aggiuntive sostenute, senza ricevere riscontro;

**VISTA**

la delibera n. 24/2022, del 9 febbraio 2022, notificata con prot. ART n. 2668/2022, in pari data, con cui è stato disposto l'avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti di Moby S.p.A. (di seguito anche: Moby o la Società), ai sensi del d.lgs. 129/2015, per la violazione degli articoli 18, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, in relazione ai fatti descritti nel reclamo acquisito agli atti con prot. ART n. 16632/2021, del 22 ottobre 2021, con riferimento al viaggio da Genova a Olbia, con partenza programmata alle ore 21:15 del 4 agosto 2021 e arrivo previsto alle 07:30 del 5 agosto 2021;

**VISTA**

la memoria difensiva acquisita in data 14 marzo 2022 con prot. ART n. 4806/2022, con la quale Moby:

- in relazione alla contestata violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, ha chiesto l'archiviazione o, in via di estremo subordine, la riduzione dell'eventuale sanzione al minimo edittale previsto ed, a tal riguardo, ha asserito che: *"[...] dopo aver dovuto cancellare la corsa programmata, la nostra società ha offerto immediatamente ai passeggeri la scelta tra (i) il trasporto alternativo a condizioni simili non appena possibile e (ii) il rimborso del prezzo del biglietto. [...] documentato dal testo del messaggio richiamato [...]: "La partenza Genova-Olbia 04/08 h.21.15 è sostituita con Genova-Porto Torres h.21.30 senza cabina. Per rinuncia rimborso info 02/76028132"; (ii) "La partenza Genova-Olbia 04/08 h.21.15 partirà con altra nave alle h.21.30 senza cabina. Per rinuncia rimborso.info 02/76028132". Il sig. [...omissis...] ha accettato la soluzione alternativa di viaggio proposta ossia quella con destinazione Porto Torres e senza cabina [...] dunque, il trasporto alternativo è avvenuto alle condizioni più simili possibili a quelle che lo stesso aveva originariamente acquistato e che era ragionevole reperire nell'immediatezza della situazione che si era venuta a creare. [...] La nostra società non è nella posizione di verificare se il passeggero abbia effettivamente o meno usufruito di una poltrona durante il viaggio ma ogni nave è munita di poltrone e locali con posti a sedere sufficienti ad ospitare in maniera adeguata tutti i passeggeri imbarcati non provvisti di cabina. [...] in una situazione di improvvisa emergenza la società ha fatto tutto quello che era possibile per prospettare ai passeggeri una soluzione alternativa di trasporto [...]" [enfasi e sottolineature in originale]"*;
- in relazione alla contestata violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, ha chiesto l'archiviazione o, in via di estremo

subordine, la riduzione dell'eventuale sanzione al minimo edittale previsto ed, a tal riguardo, ha asserito che: “[l]a scrivente ha già documentato la modalità di trasmissione del voucher al passeggero e della relativa visualizzazione e lettura da parte del sig. [...omissis...] avvenute rispettivamente in data 11 e 12 agosto 2021. Il passeggero aveva infatti cliccato sul pulsante LEGGI LE CONDIZIONI E UTILIZZA IL BUONO in data 12/08/2021 ore 11.28 (cfr. **all.6 ns. nota 23.11.2021**) ma, prima del 06 dicembre 2021, non aveva mai rappresentato alla nostra società di voler rifiutare il voucher. [...] Avendo preso atto che il passeggero non intende accettare il voucher offertogli valido fino al 31.12.2022, dopo aver verificato che il voucher non è stato ancora utilizzato dal passeggero ha proceduto ad annullarlo ed eseguirà il rimborso monetario [...] [enfasi e sottolineature in originale]”;

- VISTA** la nota acquisita con prot. ART n. 4873/2022, del 14 marzo 2022, con la quale il reclamante comunicava all’Autorità di aver ricevuto, in data 11 marzo 2022, da parte di Moby, un’e-mail con la quale veniva informato che “[...] a fronte del disagio patito, procederemo ad effettuare il bonifico del 50% del biglietto [...]. Il bonus precedentemente inviato verrà annullato”;
- VISTA** la nota di riscontro alla richiesta informazioni dell’Autorità (prot. ART n. 5383/2022, del 18 marzo 2022) acquisita con prot. ART n. 5564/2022, del 22 marzo 2022, con la quale la Compagnia ha riferito, tra l’altro, che: “[...] il numero di passeggeri prenotati prima dell’annullamento della partenza era 1020”;
- VISTA** la delibera n. 64/2022 del 21 aprile 2022, notificata in pari data con nota prot. ART n. 10873/2022, con la quale è stato adottato, nei confronti di Moby, provvedimento sanzionatorio ai sensi del d.lgs. 129/2015 per la violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 ed è stata disposta l’archiviazione per la violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;
- VISTA** la delibera 6/2023, dell’11 gennaio 2023, notificata con nota prot. ART n. 494/2023 in data 12 gennaio 2023, con la quale la suddetta delibera n. 64/2022 è stata annullata in via di autotutela e con cui è stato confermato l’avvio di cui alla delibera 24/2022, del 9 febbraio 2022 e l’attività istruttoria svolta dagli Uffici a seguito della notifica della citata delibera di avvio 24/2022 e ha disposto la prosecuzione del procedimento mediante la successiva comunicazione alle parti delle risultanze istruttorie, in conformità dell’articolo 9, commi 1 e seguenti, del Regolamento sanzionatorio - come da ultimo modificato con la delibera n. 235/2022, del 1° dicembre 2022 - fissandone il termine di conclusione in 60 giorni dalla data di notifica della medesima delibera n. 6/2023;
- VISTE** le risultanze istruttorie relative al presente procedimento comunicate in data 27 gennaio 2023 alla Società, previa autorizzazione del Consiglio in pari data, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, con nota prot. ART n. 1374/2023;

**VISTA**

la memoria di replica, ed i relativi allegati, acquisita agli atti con prot. ART n. 2448/2023, del 16 febbraio 2023, con la quale la Società ha contestato l'avvenuta consumazione del potere sanzionatorio dell'Autorità e la conseguente violazione dei termini di conclusione del procedimento in base al Regolamento sanzionatorio vigente al momento dell'adozione della summenzionata delibera n. 64/2022, chiedendo l'archiviazione del procedimento, segnalando altresì che: *"l'interpretazione dell'art. 18 del Reg. UE 1177/2010 dedotta nei nostri scritti difensivi trasmessi durante l'istruttoria (All.7), in situazioni analoghe (se non identiche), è stata interamente condivisa da codesta Autorità che ha proceduto motivatamente ad archiviare una contestazione identica a quella formulata nelle CRI oggetto della presente replica (cfr. ad es. Delibera 134/2022 nei confronti della ns. società All.5 ma cfr. anche Delibera 195/2022 nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A.). (...)Esattamente quanto accaduto nel caso esaminato dalla Delibera 24/2022 come inoppugnabilmente documentato dal testo del messaggio richiamato dal § 4 delle CRI e quindi dalla stessa delibera ma che per pronto riferimento comunque si trascrive: "La partenza Genova-Olbia 04/08 h.21.15 è sostituita con Genova-Porto Torres h.21.30 senza cabina. Per rinuncia rimborso info 02/76028132"; (ii) "La partenza Genova-Olbia 04/08 h.21.15 partirà con altra nave alle h.21.30 senza cabina. Per rinuncia rimborso.info 02/76028132". Il passeggero aveva quindi ricevuto (i) due proposte di trasporto alternative nonché (ii) la possibilità di rinunciare al viaggio con rimborso integrale del prezzo del biglietto. ....Nel caso di specie, il passeggero aveva accettato una delle due alternative prospettate (Genova-Porto Torres), il voucher del valore di € 97 corrisponde al rimborso della cabina di cui il passeggero non ha usufruito a bordo della nave di altro vettore in quanto non disponibile ed alle spese che ha sostenuto per i chilometri addizionali percorsi da Porto Torres ed Olbia (destinazione originaria). Che il passeggero abbia "dormito per terra" è rimasta una indimostrata asserzione del passeggero, sfornita di qualsiasi evidenza e non provata in alcun modo dallo stesso, circostanza che aveva rappresentato uno dei motivi di contestazione davanti al TAR Piemonte con il ricorso con cui è stata impugnata la Delibera sanzionatoria 64/2022 i cui argomenti non risultano essere stati nemmeno menzionati nelle CRI (All.to 4)"; chiedendo pertanto "...l'archiviazione del procedimento sanzionatorio riavviato dalla Delibera n. 24/2022 e delle sanzioni pecuniarie ivi comminate per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, cancellare dal sito web dell'Autorità il testo della Delibera 64/2022 revocata dalla Delibera 6/2023";*

**PRESO ATTO**

che, con la citata memoria di replica prot. ART n. 2448/2023, la Società non ha chiesto audizione innanzi al Consiglio dell'Autorità;

**VISTA**

la relazione istruttoria dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

**CONSIDERATO**

quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento alle contestate violazioni ed in particolare che:

1. con riferimento alle argomentazioni della Società relative all'asserita "[...] *avvenuta consumazione del potere sanzionatorio dell'Autorità [...]*" (cfr. citata memoria di replica prot. ART n. 2448/2023, pagg. 1-5), le stesse non sono accoglibili per le motivazioni che seguono:
  - a. in esito all'esame della sentenza del Consiglio di Stato sezione VI n. 10359/2022 del 24 novembre 2022 - nella cui motivazione si rileva, tra l'altro, che "[...] *Sebbene la Sezione, in relazione ai procedimenti di competenza di altre Autorità amministrative indipendenti, abbia ritenuto sufficiente garantire ex post (in giudizio) un effettivo sindacato sui provvedimenti sanzionatori – non imponendosi ex ante (in sede amministrativa) forme di contraddittorio (orale e cartolare) analoghe a quelle giurisdizionali (n. 2081/21) - nella specie è lo stesso legislatore ad imporre, ai sensi dell'art. 4 L. n. 129 del 2015, l'attivazione del contraddittorio orale e cartolare e la distinzione tra funzioni ispettive e decisorie. In tali ipotesi, è necessario garantire alla parte appellante la possibilità di interloquire direttamente con il Consiglio, esercitando il proprio diritto di difesa anche durante la fase decisoria*" - l'Autorità, con delibera n. 235/2022, del 1° dicembre 2022, ha modificato, *inter alia*, il Regolamento sul "*Procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne*" approvato con delibera n. 86/2015 del 15 ottobre 2015, prevedendo, tra l'altro, all'articolo 9 (*Conclusioni dell'istruttoria e provvedimento sanzionatorio*) la comunicazione delle risultanze istruttorie alla parte interessata e la possibilità per quest'ultima di trasmettere memorie di replica e richiedere l'audizione innanzi al Consiglio;
  - b. la suddetta modifica, in considerazione degli effetti prodotti, tesi a garantire l'interesse generale del più ampio esercizio del diritto di difesa come declinato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 10359/2022, è stata già applicata ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della stessa e si è ritenuto opportuno applicarla, in autotutela, anche ai procedimenti sanzionatori il cui provvedimento conclusivo era stato impugnato con ricorso, tra cui anche la delibera n. 64/2022 relativa al presente procedimento o per i quali risultavano ancora esperibili il ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
  - c. la possibilità di integrare in autotutela il procedimento avviato con la delibera n. 24/2022 comporta la riedizione dell'esercizio della funzione sanzionatoria, ammissibile nella misura in cui la titolarità del potere non si ritenga consumata, permanga la necessità di perseguire l'interesse pubblico verso cui è diretto l'atto oggetto della riedizione del potere, si

- tenga in considerazione l'interesse dei destinatari dell'atto e la riedizione del potere avvenga in termini ragionevoli;
- d. la permanenza dell'esercizio della funzione sanzionatoria è sostenibile nella misura in cui non viene leso l'effettivo esercizio del diritto di difesa, ed invero nel caso in esame il diritto di difesa risulta maggiormente tutelato, atteso che, ad integrazione dello stesso si è introdotta, in favore della Società, la comunicazione delle risultanze istruttorie e la possibilità per la suddetta di presentare memorie di replica e di interloquire direttamente con il Consiglio. D'altronde, il Consiglio di Stato, al punto 11.5 della sentenza citata, in relazione alla rilevata violazione procedimentale, afferma che *"Acclarata la violazione procedimentale, non potrebbe evitarsi l'annullamento della delibera sanzionatoria impugnata in prime cure neppure facendo leva sulla previsione di cui all'art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/90, non essendo palese che il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato non sarebbe stato diverso da quello in concreto adottato, ove fosse stato assicurato il contraddittorio durante la fase decisoria. Invero, pretermettendo tale essenziale garanzia, il Collegio ha assunto le proprie determinazioni sulla base della relazione dell'Ufficio procedente, senza acquisire elementi istruttori direttamente dalla parte privata, che, invero, ben avrebbero potuto condizionare in senso a sé favorevole l'esito del procedimento"* e che *"(...) sarebbe stato certamente utile il prescritto contraddittorio (cartolare e orale) dinnanzi all'Autorità, per consentire all'operatore economico di fornire, direttamente dinnanzi al Collegio, un apporto partecipativo idoneo a condizionare in senso a sé favorevole l'esito del procedimento sanzionatorio"*;
- e. con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 24/2022, del 9 febbraio 2022, si deve rilevare l'avvenuto rispetto, sia dei termini relativi alla contestazione delle violazioni ex articolo 14 legge 689/81, che dei termini di conclusione del procedimento come indicati nel testo del regolamento sanzionatorio previgente alle modifiche apportate con la citata delibera ART n. 235/2022, del 1° dicembre 2022;
- f. nel caso di specie, con l'adozione della delibera n. 6/2023, la riedizione del potere ha trovato attuazione con: l'annullamento in via di autotutela della delibera sanzionatoria n. 64/2022, del 21 aprile 2022, la conferma dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio di cui alla delibera 24/2022, del 9 febbraio 2022, la conseguente prosecuzione dei procedimenti mediante la comunicazione delle risultanze istruttorie di cui alla nota prot. ART n. 1374/2023, del 27 gennaio 2023, e la possibilità di trasmettere memorie di replica e di chiedere l'audizione dinanzi al Consiglio. L'interesse pubblico sotteso a quanto sopra è identificabile con la necessità di non vanificare l'attività amministrativa posta in essere dall'Autorità per tutelare il diritto del viaggiatore, rappresentato nel

- citato reclamo pervenuto all’Autorità (prot. ART. n. 16632/2021) e da cui è scaturito il correlativo procedimento sanzionatorio, assicurando – secondo le coordinate interpretative del giudice amministrativo – l’esercizio del più ampio diritto di difesa in favore della parte;
2. con riferimento alla violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 dalla documentazione in atti si rinviene la violazione della norma in esame dal momento che, a seguito della cancellazione della partenza del viaggio programmato il 4 agosto 2021, da Genova a Olbia con la nave “Moby Otta”, per un’avaria del motore, la Compagnia non ha offerto ai passeggeri la scelta tra il trasporto alternativo verso la destinazione finale, a condizioni simili, e il rimborso del prezzo del biglietto;
  3. non colgono nel segno le argomentazioni di cui alla citata memoria difensiva prot. ART n. 4806/2022: infatti, in entrambi i messaggi inviati ai passeggeri, non è stato prospettato un trasporto alternativo “*verso la destinazione finale*” e a “*condizioni simili (...)*”: il primo messaggio, oltre all’indisponibilità della cabina, prevedeva, anche, una diversa destinazione finale, ossia Porto Torres; il secondo messaggio, pur prevedendo la stessa destinazione finale non prevedeva, comunque, la possibilità di usufruire delle cabine eventualmente già prenotate;
  4. è priva di pregio l’affermazione di Moby secondo la quale “*Il sig. [...omissis...] ha accettato la soluzione alternativa di viaggio proposta ossia quella con destinazione Porto Torres e senza cabina [...]*”, in quanto, il viaggiatore è la parte debole del rapporto contrattuale ed inoltre al fine di verificare il rispetto del citato articolo 18, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, ciò che rileva è il contenuto dell’offerta che la Compagnia ha proposto a seguito della cancellazione del viaggio: nel caso in esame il viaggio alternativo di cui ha fruito il reclamante, come offerto dalla Compagnia, non contemplava soluzioni di trasporto che conducevano verso la destinazione finale. La proposta di una località di approdo diversa dalla destinazione finale avrebbe dovuto essere prospettata quanto meno con la contestuale garanzia che le spese ulteriori sostenute per raggiungere la destinazione finale sarebbero state rimborsate. Invece, nel caso di specie, il reclamante, come indicato nel reclamo di prima istanza inviato alla Compagnia in data 8 agosto 2021, è stato obbligato “*... a fare un’altra tratta allungando il [...] percorso in macchina di 100 Km*” senza il rimborso delle spese ulteriori sostenute, in evidente contrasto con il dettato della norma che oltre alle condizioni simili richiede che non vi sia alcun supplemento di costo;
  5. non coglie nel segno l’asserzione della Compagnia secondo la quale “*[n]el caso del sig. [...omissis...], dunque, il trasporto alternativo è avvenuto alle condizioni più simili possibili a quelle che lo stesso aveva originariamente acquistato e che era ragionevole reperire nell’immediatezza della situazione che si era venuta a creare*”; invero, considerato che il reclamante aveva acquistato un biglietto che consentiva l’utilizzo di una cabina, è, invece,



ragionevole ritenere che, pur nella situazione venutasi a creare, il trasporto alternativo a condizioni simili avesse la stessa destinazione finale e, quantomeno, l'uso di una poltrona per tutta la traversata del viaggio che, tra l'altro, si svolgeva prevalentemente nelle ore notturne e, quindi, l'ausilio della cabina o, quantomeno, della poltrona risultavano necessarie per affrontare il viaggio della durata di oltre otto ore;

6. priva di pregio è l'affermazione della Compagnia di cui alla memoria di replica alle risultanze istruttorie, acquisita con nota prot. ART n. 2448/2023, secondo la quale l'interpretazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, dedotta dalla stessa negli "*scritti difensivi trasmessi durante l'istruttoria*" del presente procedimento, in situazioni analoghe, ossia, sempre secondo la Compagnia, nei procedimenti di cui alle delibere nn. 134/2022 e 195/2022, risulterebbe "[essere] *stata interamente condivisa dall'Autorità*", portando all'archiviazione delle relative contestazioni;
7. Il richiamo a detti provvedimenti appare del tutto fuorviante e inconferente atteso che, risulta palese come i fatti oggetto dei procedimenti di cui alle delibere nn. 134/2022 e 195/2022 non siano sovrapponibili a quelli oggetto del presente procedimento, avviato con la delibera n. 24/2022; invero, come indicato nella sentenza CGUE n. 570 del 02.09.2021, la valutazione in merito all'idoneità dell'offerta alternativa va effettuata, volta per volta, mediante la comparazione delle condizioni delle offerte dei trasporti alternativi con quelle inizialmente convenute nei contratti di trasporto; inoltre, nei casi indicati, i passeggeri sono stati condotti alla destinazione finale inizialmente prevista. Invece, nel caso che ci occupa, in entrambi gli SMS inviati a chi era in possesso di una prenotazione con sistemazione in cabina, mancavano del tutto proposte alternative simili alle originarie condizioni pattuite con il contratto di trasporto, posto che si limitavano a proporre il trasporto alternativo (con sbarco a Olbia o a Porto Torres) senza cabina, senza di fatto fornire soluzioni simili (quantunque eventualmente anche inferiori a quelle pattuite) a quelle originariamente prenotate, ma che potessero essere comunque soddisfacenti dal punto di vista del passeggero (es. sistemazione in cabina con caratteristiche diverse anche inferiori o assegnazione di poltrona) e che mettessero lo stesso nelle condizioni di assumere in tempi ristrettissimi (si ricorda che l'evento è avvenuto al momento dell'imbarco quando tutti i passeggeri erano in banchina) una scelta consapevole circa il proseguire il viaggio con altre navi messe a disposizione dalla ricorrente o richiedere il rimborso;
8. la suddetta interpretazione della normativa eurolunitaria, risulta, tra l'altro, l'unica possibile, posto che diversamente opinando non sarebbe garantita la piena tutela dei passeggeri così come richiesto dal legislatore eurolunitario (Considerando 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1177/2010), in quanto al vettore, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafo

- 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, basterebbe proporre al passeggero una qualsiasi soluzione alternativa, diversa per itinerario o per destinazione finale o per sistemazione, a prescindere dalla similitudine e adeguatezza rispetto alle originarie condizioni pattuite con il contratto di trasporto;
9. non è accoglibile l'asserzione della società secondo la quale "[n]el caso di specie, il passeggero aveva accettato una delle due alternative prospettate [...]" posto che al fine di verificare il rispetto del citato articolo 18, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, ciò che rileva non è ciò che il passeggero ha dovuto accettare nei tempi ristrettissimi imposti dalla situazione contingente, ma la completezza del contenuto dell'offerta stessa che la Società ha proposto a seguito della cancellazione del viaggio; parimenti non accoglibile è la successiva affermazione secondo la quale "[...] il voucher del valore di € 97 corrisponde al rimborso della cabina di cui il passeggero non ha usufruito a bordo della nave di altro vettore", atteso che sarebbe irragionevole e giuridicamente inaccettabile che al passeggero, già penalizzato per i disagi occorsigli in occasione del viaggio, per cause dipendenti dal vettore, venissero addebitati gli stessi oneri economici a fronte del minor valore dei servizi utilizzati a bordo rispetto a quelli pattuiti, e i maggiori costi legati alla variazione del porto di sbarco;
10. infine, con riferimento a quanto riferito dal passeggero relativamente alla circostanza che lo stesso, attesa la situazione di disagio venutasi a creare, sarebbe stato costretto a "dormire per terra", è del tutto priva di pregio l'affermazione della Società secondo la quale, quella del passeggero sarebbe rimasta una "indimostrata asserzione" (cfr. pag. 7 della citata memoria di replica prot. art. 2448/2023); invero, posto che lo stesso reclamante ha riferito di aver rappresentato a più riprese la mancanza di poltrone libere al personale di bordo, senza ricevere da questi soddisfazione, l'onere di provare di avere offerto al passeggero una sistemazione in poltrona spetta alla Società, la quale, invece, dopo aver affermato di "non [essere] nella posizione di verificare se il passeggero abbia effettivamente o meno usufruito di una poltrona durante il viaggio", quindi non confutando quanto affermato dal passeggero, si è limitata ad affermare la presenza di un numero "di poltrone e locali con posti a sedere sufficienti ad ospitare in maniera adeguata tutti i passeggeri imbarcati non provvisti di cabina" (cfr. citata memoria difensiva prot. ART n. 4806/2022);
11. la diversa destinazione finale, Porto Torres anziché Olbia, e le condizioni di viaggio non simili a quelle pattuite, peraltro disagiate a tal punto da costringere il passeggero, come riferito dallo stesso, a "dormire per terra" (cfr. citato reclamo all'Autorità prot. ART n. 16632/2021), rendono il trasporto operato dalla Compagnia, successivo alla cancellazione del viaggio programmato, non conforme al trasporto alternativo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010";
12. con riferimento alla contestata violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del

Regolamento (UE) n. 1177/2010, dalla documentazione in atti si ritiene di proporre l'archiviazione del procedimento sanzionatorio per le considerazioni che seguono:

- a. con il reclamo di prima istanza dell'8 agosto 2021, a fronte del disagio patito durante il viaggio, il reclamante ha chiesto alla Compagnia "[...]il rimborso [del]biglietto, [del]disagio e delle spese extra" (cfr. allegato al citato reclamo di seconda istanza, acquisito con prot. ART. 16632/2021 e al riscontro Moby a richiesta informazioni ART, acquisito con prot. ART n. 18700/2021, del 23 novembre 2021);
- b. Moby ha inviato via e-mail, in data 12 agosto 2021, quindi entro il termine di un mese previsto dall'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, un messaggio con l'offerta di un voucher pari al valore del 50% del biglietto, per il disagio patito;
- c. non rileva ai fini del presente procedimento l'idoneità dell'offerta risarcitoria offerta dalla Compagnia a fronte del disagio patito dal reclamante, la cui valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento del reclamante, rileva invece il rispetto del termine di un mese, come indicato dall'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, entro il quale deve essere fornito il riscontro; quest'ultima circostanza è stata comprovata dalla Compagnia; infatti, dalle evidenze prodotte dalla stessa, la suddetta offerta risulta essere stata inoltrata, all'indirizzo di posta elettronica del reclamante, nei tempi prescritti;

**CONSIDERATO**

che, alla luce di tutti gli elementi sopra richiamati:

1. sussistano i presupposti per ritenere accertata la violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, per aver, Moby S.p.A., omesso di offrire ai passeggeri la scelta di cui alla predetta disposizione e, conseguentemente, per procedere all'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 129/2015;
2. sussistano i presupposti per l'archiviazione del procedimento per la violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del suddetto Regolamento (UE) n. 1177/2010, in quanto la Compagnia ha adempiuto all'obbligo di dare riscontro al reclamante entro il termine di un mese dal ricevimento del reclamo;

**RITENUTO**

pertanto, per tutto quanto sopra esposto:

1. di accertare la violazione degli articoli 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 da parte di Moby S.p.A. e di procedere, conseguentemente, all'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 12 del d.lgs. 129/2015, per un importo complessivo tra euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ed euro 15.000,00 (quindicimila/00);
2. che la violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 non sussista, in quanto risulta che Moby S.p.A. abbia dato

riscontro al reclamante entro il termine di un mese previsto dalla medesima disposizione;

## CONSIDERATO

altresì quanto rappresentato nella relazione istruttoria in ordine alla quantificazione della sanzione per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, e in particolare che:

1. la determinazione della sanzione da irrogare alla Società per la violazione accertata deve essere effettuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 129/2015, *“nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati”*, nonché delle linee guida adottate dall'Autorità;
2. sotto il profilo della gravità della violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, avvenuta su una tratta interregionale, rilevano gli effetti pregiudizievoli verso il passeggero, il quale è approdato in un porto diverso dalla destinazione originaria, con condizioni di viaggio che non hanno garantito né la cabina, prenotata con il biglietto del viaggio soppresso, né una soluzione simile;
3. sotto il profilo della reiterazione della violazione, nulla si rileva;
4. non risultano azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
5. con riferimento al rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalle violazioni rispetto a quelli trasportati, dall'esame dei documenti acquisiti risulta che seppur in merito alla violazione contestata sia pervenuto un solo reclamo, la violazione ha certamente coinvolto un numero di passeggeri ben superiore atteso che le prenotazioni per il viaggio cancellato erano di 1020; invero nel riscontro della Compagnia prot. ART n. 18700/2021 si riferisce che *“Non essendovi neanche la possibilità di offrire le cabine la scrivente ha richiesto disponibilità alla compagnia (...omissis...) sulla loro partenza Genova Porto Torres (dfr. All. 4), al fine di limitare i disagi e riproteggere quanti più passeggeri possibile con cabina sulla loro partenza (circa il 40% delle cabine originariamente prenotate)”*;
6. in relazione alle condizioni economiche della Società si rileva, dai dati della visura camerale ordinaria, estratta in data 3 marzo 2023, che il Tribunale di Milano ha emesso il provvedimento n. 48/2020, pubblicato in data 5 luglio 2021, di ammissione di Moby alla procedura di concordato preventivo; a seguito del provvedimento di omologa del 13 ottobre 2022, il concordato preventivo risulta in fase di esecuzione;
7. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida, risulta congruo:  
(i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 6.000,00 (seimila/00); (ii) applicare, sul predetto importo base, la riduzione di euro

1.000,00 (mille/00) in relazione alle condizioni economiche di cui al punto 6;  
(iii) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

**RITENUTO** pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;

tutto ciò premesso e considerato

#### **DELIBERA**

1. di accertare, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione, da parte di Moby S.p.A., con riferimento al viaggio da Genova a Olbia, con partenza programmata alle ore 21:15 del 4 agosto 2021 e arrivo previsto alle 07:30 del 5 agosto 2021, dell'articolo articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
2. di irrogare per la violazione di cui al punto 1, nei confronti di Moby s.p.A., ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 129/2015, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000,00 (cinquemila/00);
3. di archiviare, per le motivazioni espresse in premessa, il procedimento sanzionatorio avviato con delibera 24/2022, del 9 febbraio 2022, con riferimento alla violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;
4. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "*Servizi on-line PagoPA*" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo causale: "sanzione amministrativa delibera n. 52/2023";
5. decorso il termine di cui al punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
6. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Moby S.p.A., è comunicata al reclamante ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni.

Torino, 23 marzo 2023

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)